

CONVENZIONE

PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E GLI ENTI GESTORI DEGLI UFFICI DI PIANO DEL DISTRETTO VALTELLINA E ALTO LARIO IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO - di seguito brevemente denominata ASST - con sede legale in Via Stelvio n. 25, Sondrio (Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00988090148), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LE TRE PIEVI – SERVIZI SOCIALI ALTO LARIO (Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03160550137), con sede in Gravedona ed Uniti (CO), Via Maglio n. 31, legalmente rappresentato da Angelo Barindelli, come da Delibera CDA 02-2019 del 08/01/2019;

COMUNE DI SONDRIO (Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00095450144), con sede in Sondrio (SO), Piazza Campello n. 1, legalmente rappresentato da Luca Verri, come da provvedimento n. 33/2018/UP del Comune di Sondrio del 29/03/2018;

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA (Codice Fiscale/Partita I.V.A. 92002450143), con sede in Bormio (SO), Via Roma n. 1, legalmente rappresentato da Attilia Galli, come da Deliberazione della Giunta esecutiva n. 116 del 26/09/2019;

COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA (Codice Fiscale 81001550144 - Partita I.V.A. 00576020143), con sede in Chiavenna (SO), Via Candida Lena Perpentì n. 8/10, legalmente rappresentato da Davide Trussoni, come da provvedimento Delibera Assembleare n. 10 del 01/07/2019;

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO (Codice Fiscale 91000680149 - Partita IVA 00813700143) con sede in Morbegno (SO), Viale Stelvio n.23/a, legalmente rappresentato da Mirosa Oreggioni, come da Decreto del Presidente n. 16 del 31/12/2018;

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO (Codice Fiscale 92002800149 - partita IVA 00720240142), con sede in Tirano (SO), Via M. Quadrio n. 11, legalmente rappresentato da Gian Antonio Pini, come da Deliberazione dell'Assemblea della CM Valtellina di Tirano n.15 del 25/07/2019,

delegati dai Comuni afferenti al proprio ambito territoriale alla gestione del servizio Tutela Minori, di seguito denominati Enti Gestori degli Uffici di Piano,

PREMESSO CHE

- con la L.R. n. 23 del 11/08/2015, Regione Lombardia ha posto tra i suoi obiettivi prioritari l'integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale tra i servizi offerti dall'ASST, dagli Enti Gestori degli Uffici di Piano e dal Terzo Settore;
- con l'emanazione delle linee guida per la tutela dei minori DGR n. 4821 del 15.02.2016 Regione Lombardia pone in evidenza la necessità che, al fine di garantire ai minori le tutele di cui hanno diritto, i servizi deputati all'erogazione delle complessive prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali operino in completa sinergia e integrazione;
- l'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano è delegato dai Comuni del predetto ambito territoriale per la gestione delle competenze relative alla seguente casistica:
 - minori non riconosciuti alla nascita;
 - minori in stato di grave pregiudizio per i quali va attivato un provvedimento amministrativo d'urgenza (art. 403 c.c.);
 - minori per i quali è da prevedersi l'affido consensuale;
 - minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a tutela dei minori, relative alla casistica di cui sopra, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale così come previsto da:
 - D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
 - D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 - D.G.R. n.4821 del 15/02/2016 "Approvazione delle «Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia»;
- la ASST, attraverso i propri servizi consultoriali e specialistici, è tenuta a partecipare al processo di presa in carico dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- nel 2017 e nel 2018 ASST e gli Enti Gestori degli Uffici di Piano della Valtellina e dell'Alto Lario hanno sottoscritto convenzioni in materia di tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria approvate con Deliberazioni ASST n. 678 del 07.11.2016 e n. 226 del 06.04.2018;

- gli Enti Gestori degli Uffici di Piano di Sondrio, Bormio, Tirano, Morbegno, Chiavenna e Dongo hanno manifestato la loro disponibilità a proseguire il percorso intrapreso per il 2019;
- con nota prot. 26300/2019 questa ASST chiedeva a Regione Lombardia di poter proseguire anche per l'anno 2019 il percorso avviato con il Progetto per la presa in carico integrata dei minori interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- con nota prot. ASST n. 26232/2019 Regione Lombardia prendeva atto della prosecuzione del percorso per il 2019;
- si rende necessario garantire la continuità della sperimentazione tra ASST e Enti Gestori degli Uffici di Piano anche per l'anno 2019,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Prestazioni psicologiche

Ai fini della presente convenzione si intendono le prestazioni psicologiche non specialistiche assicurate dall'Ufficio di Piano riferite agli interventi specifici di valutazione, sostegno e trattamenti psicologici dei processi evolutivi e delle relazioni genitoriali e familiari finalizzati alla promozione del benessere psicologico, affettivo e relazionale e alla cura delle condizioni disfunzionali di crescita e relazionali.

Art. 2

Competenze dell'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano e della ASST

Al fine di garantire l'unitarietà della presa in carico, per la casistica di cui in premessa, dei minori e delle loro famiglie, le prestazioni sanitarie di psicologia, previste dalle linee guida richiamate, sono garantite dall'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano attraverso il proprio servizio tutela minori.

Nel caso di situazioni multiproblematiche che prevedono l'intervento di servizi specialistici, le prestazioni a favore del minore e della sua famiglia saranno erogate dalla ASST attraverso i propri servizi (N.P.I., C.P.S., Ser.T, consultori, ecc) secondo quanto previsto dai protocolli operativi sottoscritti.

In caso di minori con particolari problematiche legate ad abuso e/o maltrattamento grave e per cui sia prevista l'attivazione di interventi psicoterapeutici ad alta specializzazione, qualora questi non siano erogabili dai professionisti della ASST, sarà di volta in volta valutata la possibilità di riferirsi a professionisti in ambito privato. Tali interventi saranno autorizzati da apposita commissione integrata ASST e Ente Gestore dell'Ufficio di Piano, valutate la situazione del minore e le risorse

pubbliche presenti sul territorio. L'ASST rimborserà gli oneri sostenuti all'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano.

Da tali interventi sono esclusi i minori collocati in comunità che rientrano nell'attuazione della misura "Comunità minori", prevista dalla D.G.R. 856/2013, per la durata della stessa.

Art. 3

Modalità operative

Quanto previsto dalla presente convenzione sarà attuato secondo quanto definito dalle "Linee Guida per la collaborazione fra i servizi specialistici della ASST Valtellina e Alto Lario e i servizi Tutela Minori degli Ambiti Territoriali" elaborato dal gruppo di lavoro interaziendale costituito da operatori e dirigenti di ATS Montagna, di ASST Valtellina e Alto Lario e degli Enti Gestori degli Uffici di Piano del distretto Valtellina e Alto Lario.

Art. 4

Durata

La validità della presente convenzione termina il 31/12/2019. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso scritto di almeno 60 giorni per mezzo di raccomandata A/R o PEC.

Con la sottoscrizione ASST e ciascun Ente Gestore dell'Ufficio di Piano (ogni Ente Gestore limitatamente al proprio territorio e all'attività di relativa competenza) accetta di regolare alle medesime condizioni previste dal presente provvedimento eventuali rapporti pregressi.

Art.5

Remunerazione

Le prestazioni di cui all'art.1, riferite agli interventi psicologici non specialistici, saranno remunerate dalla ASST all'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano - fino ad esaurimento del fondo complessivo previsto di € 164.000,00 - per un importo derivante dalla valorizzazione delle prestazioni erogate a favore di minori e delle loro famiglie, in analogia a quanto previsto dal tariffario regionale per i consultori familiari ex DGR n. 6131 del 23.1.2017 e specificamente:

- Colloquio psicologico clinico con il singolo € 30,00=;
- Colloquio psicologico clinico con la coppia/famiglia € 30,00=;
- Psicoterapia individuale € 40,00=;
- Psicoterapia familiare € 60,00=;
- Somministrazione di test di intelligenza € 50,00=;
- Somministrazione test di deterioramento o sviluppo intellettuale MDB, MODA, Wais/Stanford Binet € 50,00;
- Somministrazione di test proiettivi e della personalità € 50,00.

Art. 6

Rendicontazione e pagamenti

L'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano renderà alla Direzione Socio Sanitaria dell'ASST le prestazioni sanitarie di competenza dello psicologo entro il 15/01/2020 secondo lo schema indicato dalla ASST.

La ASST provvederà a liquidare all'Ente Gestore dell'Ufficio di Piano il rimborso delle prestazioni di cui all'art. 1 alla presentazione della suddetta rendicontazione, successivamente all'elaborazione dei dati finali.

Art. 7

Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione della presente convenzione e del progetto sperimentale ad essa collegato è assicurato da una Cabina di Regia composta secondo quanto previsto dal protocollo operativo di cui all'art 3.

Art.8

Verifica

L'ASST, tramite la UOS Famiglia, svolgerà attività di verifica in merito a:

- qualifica e presenza del personale (obbligatoria la presenza di almeno uno psicologo-psicoterapeuta);
- numero di ore impegnate per lo svolgimento delle funzioni;
- organizzazione del lavoro (lavoro d'equipe, verbali riunioni...);
- appropriatezza delle prestazioni sulla base del progetto individuale in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione del Servizio Tutela Minori interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria."

Art. 9

Tutela della privacy

L'attività oggetto della presente convenzione deve essere eseguita dalle parti nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e quindi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 10

Clausola di legalità

Con la sottoscrizione del presente atto ASST e ciascun Ente Gestore dell'Ufficio di Piano dichiarano di aver preso visione tramite sito internet del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento dell'altro, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione,

comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.

La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento potranno comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Art. 11

Oneri assicurativi

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 12

Risoluzione

Il mancato rispetto di una delle clausole della presente convenzione può determinare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge.

Art. 13

Controversie

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo il Foro di Sondrio.

Art. 14

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge.

Art. 15

Spese

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa;
- è soggetta all'imposta di bollo assolta con le modalità indicate nel D.M. 17/06/2014, con oneri a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per ASST VALTELLINA E ALTO LARIO, il Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito

Per AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LE TRE PIEVI – SERVIZI SOCIALI ALTO LARIO,
Angelo Barindelli

COMUNE DI SONDRIO, Luca Verri

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA, Attilia Galli

Per COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA, Davide Trussoni

Per COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, Mirosa Oreggioni

Per COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO, Gian Antonio Pini

Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.